

# COMUNE DI MONFALCONE

## REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE ART. 43 LEGGE 27.12.1997 N. 449

Delib. Giunta n. 28/136 dd. 24.8.2006

MONFALCONE

## **Art.1**

### **Finalità**

Il presente regolamento viene redatto in attuazione delle disposizioni contenute nell'Art.43 della Legge 449/97, dell'Art.119 del D.Lgs. 267/2000, dall'Art.7 Legge 166/2002, nonché sulla base delle disposizioni relative al CCRL per l'area del personale e area Dirigenza degli Enti Locali

Le iniziative di sponsorizzazioni nonché gli accordi di collaborazione tendono a favorire l'innovazione dell'organizzazione e la realizzazione di economie di bilancio, nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali.

L'ambito di applicazione riguarda tutte le attività di valore culturale e sociale anche tramite contributi a Opere Pubbliche destinate a servizi di carattere culturale e sociale.

## **Art.2**

### **Contenuti della sponsorizzazione**

I contratti di sponsorizzazione e/o accordi di collaborazione possono essere conclusi con soggetti pubblici o privati, imprese individuali, associazioni, fondazioni, cittadini ed in generale chiunque, in ragione della propria attività si occupa di problematiche non in conflitto con l'interesse pubblico.

La conclusione del contratto tende alla realizzazione o acquisizione a titolo gratuito di interventi, servizi, prestazioni, beni o l'equivalente corrispettivo inerenti programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio dell'Ente. Il risultato della sponsorizzazione si concretizza nella realizzazione di una economia di bilancio totale e/o parziale, rispetto alla previsione di spesa, in relazione alla totale o parziale acquisizione, senza oneri per l'Ente, del previsto risultato da parte dello sponsor.

## **Art.3**

### **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende:

1. per contratto di sponsorizzazione, un contratto mediante il quale il Comune (sponsee) offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a fornire a titolo gratuito una predeterminata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale e/o marchio ai sensi del successivo articolo 4;
2. per sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione, ogni contributo in beni, servizi, prestazioni, interventi o corrispettivi monetari equivalenti (in tal caso sarà individuato un apposito capitolo di bilancio in entrata ai fini prefissati) , provenienti da terzi a titolo gratuito, allo scopo di promuovere la propria ragione sociale e/o marchio aziendale a livello generale, escludendo attività di specifica pubblicità a favore di specifiche categorie di destinatari (cittadini e/o dipendenti);
3. per sponsor, il soggetto pubblico e/o privato che intende stipulare il contratto di sponsorizzazione;
4. per spazio pubblicitario , lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni concordato con il Comune con riferimento all'iniziativa.
5. per convenzioni con soggetti pubblici o privati gli accordi o contratti diretti a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari.

## **Art.4**

### **Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor**

Il Dirigente del Settore di competenza, in relazione ai singoli progetti e/o attività di competenza, in funzione dell'entità delle esigenze e delle finalità da perseguire e tenuto conto dell'importo che si vuole acquisire, pubblica un bando o avviso pubblico, indicando tra l'altro le categorie di soggetti da interessare, attraverso il quale invita gli stessi soggetti alla stipula di contratti di sponsorizzazione e/o collaborazione.

Del bando o dell'avviso è data pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio, inserito nel sito internet del Comune, comunicato agli organi di stampa locali e con altre forme di pubblicità ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.

Il bando o l'avviso devono fare riferimento ai seguenti elementi essenziali:

1. descrizione dell'attività sponsorizzata;
2. valore della sponsorizzazione;
3. vantaggi potenziali per lo sponsor;
4. obblighi generali dello sponsor;
5. prestazioni principali per la veicolazione dei segni distintivi dello sponsor da parte del soggetto sponsorizzato - sponsee;
6. procedura per la formalizzazione del contratto.

L'offerta deve in ogni caso essere presentata in forma scritta ed indicare l'accettazione delle condizioni previste nel bando o avviso pubblico nonché quelle previste dal capitolato o progetto di sponsorizzazione.

L'offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:

1. l'inesistenza delle condizioni a contrarre con la pubblica amministrazione di cui agli artt.120 e seguenti della Legge 689/81, ed ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
2. l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
3. l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari;
4. la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
5. l'eventuale nome del rappresentante legale o del soggetto munito del potere di rappresentanza;
6. Eventuale qualificazione in caso di effettuazione di lavori pubblici;
7. l'impegno da parte dello sponsor ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni.

Le offerte sono valutate dall'Ufficio comunale competente, nel rispetto dei criteri stabiliti nel bando od avviso pubblico.

Per particolari progetti e/o per importi contenuti, ai sensi del Regolamento sui contratti, è ammessa la trattativa privata.

La Giunta Comunale autorizza, con proprio atto, la redazione del contratto di sponsorizzazione; con lo stesso atto individua il Dirigente ed i dipendenti che intervengono nell'iniziativa e assegna le quote di risorse a loro favore ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento.

Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor e dal Dirigente del Settore competente.

## **Art.5**

### **Recepimento di iniziative spontanee di potenziali sponsor**

L'Amministrazione può pervenire alla formalizzazione di contratti di sponsorizzazione anche con soggetti pubblici o privati che manifestino spontaneamente la loro intenzione di assumere il ruolo di sponsor di progetti o iniziative di carattere culturale e sociale senza effettuare la procedura di cui all'art. 4.

## **Art.6**

### **Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione**

Le iniziative di sponsorizzazione vengono individuate nell'ambito degli obiettivi del PEG assegnati al Dirigente e/o a seguito di indirizzi specifici della Giunta Comunale formulati al dirigente per l'attivazione di iniziative di sponsorizzazione in base al presente regolamento.

#### **Art.7**

##### **Contratto di sponsorizzazione**

La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:

1. L'individuazione dell'oggetto del contratto;
2. Valore della sponsorizzazione;
3. Impegni e/o obblighi dello sponsee;
4. modalità della veicolazione pubblicitaria della ragione sociale e/o marchio dello sponsor da parte dello sponsee;
5. impegni e/o obblighi dello sponsor;
6. Lavori, servizi, ecc. da eseguire a corrispettivo dell'attività dello sponsee;
7. verifiche e controlli sulle attività dello sponsee;
8. verifiche e controlli su attività dello sponsor;
9. Profili economici del rapporto contrattuale;
10. Recesso;
11. Inadempimenti e risoluzione del contratto;
12. Risoluzione controversie relative all'esecuzione del contratto;
13. Spese e disposizioni contrattuali finali.

#### **Art.8**

##### **Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni e/o accordi di collaborazione**

Le somme previste nei capitoli interessati alle sponsorizzazioni, che risultano non utilizzate a seguito della stipula del relativo contratto, sono considerati risparmi di spesa. Tali risparmi di spesa possono essere utilizzati per le seguenti finalità:

1. implementazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 20 del CCRL 1°.08.2002 secondo i seguenti criteri:
  - per sponsorizzazioni il 20%;
2. nella misura fino ad un massimo del 5%, sono destinate all'implementazione del fondo di retribuzione di posizione e di risultato della Dirigenza;
3. la residua quota percentuale costituisce economia di bilancio.

Ad ogni singolo dipendente non può essere attribuito più del 5% del risparmio derivante dalla singola sponsorizzazione; la parte eventualmente non distribuita rimane acquisita al Fondo.

La ripartizione agli interessati dei proventi così assegnati sarà effettuata sulla base dei criteri fissati nella contrattazione decentrata e successivamente liquidata con atto dirigenziale, previa delibera della Giunta Comunale, per i dipendenti e con atto giuntale per i Dirigenti.

La deliberazione della Giunta stabilisce l'importo nella misura che deriva dalla reale partecipazione dei dipendenti e dei dirigenti alla sponsorizzazione e tendo conto del ruolo svolto dal Sindaco e /o dagli amministratori.

#### **Art.9**

##### **Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle convenzioni con soggetti pubblici o privati.**

Con riferimento ad eventuali convenzioni con istituti pubblici o privati, stipulate ai sensi dell'art. 43 della Legge 449/97, si stabilisce che le somme introitate a seguito delle suddette convenzioni, una volta detratte tutte le spese sostenute dall'Ente, sono considerati risparmi di spesa.

Tali risparmi di spesa, in misura percentuale del 50%, sono destinati - per una quota pari al 45% - all'implementazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui

all'art. 20 del CCRL 1°.08.2002 da destinare a tutti i dipendenti partecipanti all'iniziativa, compresi quelli degli uffici di supporto, che hanno significativamente collaborato, anche in forma indiretta e per una quota pari al 5% all'implementazione del fondo di cui alla rt. 53 del CCRL - Area Dirigenza - dd. 19.06.2003.

Per quanto applicabili si fa riferimento alle disposizioni del presente regolamento riguardanti le sponsorizzazioni.

#### **Art.10**

##### **Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni**

L'amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:

1. ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
2. ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
3. la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale.

Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

1. propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
2. pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
3. messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

#### **Art.11**

##### **Trattamento dati personali**

I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.

I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall'art.7 del D.Lgs. n. 196/2003.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Monfalcone in persona del suo Sindaco pro-tempore e responsabili del trattamento sono i dipendenti nominati dallo stesso in conformità alla citata legge.

#### **Art.12**

##### **Aspetti fiscali**

Il valore della fatturazione della sponsorizzazione corrisponde all'importo della somma stanziata in bilancio per la specifica iniziativa. La fatturazione può coincidere con l'intero stanziamento o con una quota dello stesso, in relazione alla totale o parziale copertura, mediante sponsorizzazione, dei risultati del capitolo interessato.

Il valore della fatturazione correlata alla promozione dell'immagine dello sponsor (spazio pubblicitario) è pari all'importo di cui al comma precedente.

#### **Art.13**

##### **Verifiche e controlli**

Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del Dirigente di riferimento al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.

Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor. La notifica e l'eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.

#### **Art.14**

##### **Amministrazione in qualità di sponsor**

L'Amministrazione Comunale può essa stessa assumere la veste di sponsor veicolando la propria immagine verso il pubblico, attraverso il sostegno, finanziario o di altra natura, di particolari manifestazioni od iniziative di carattere culturale, sportivo, educativo o sociale, ritenute, di colta in volta, rilevanti al fine del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sociale, civile e culturale dei cittadini.

L'eventuale corrispettivo, consistente in servizi o in contributi in conto esercizio, deve essere in ogni caso previsto nel Settore competente ed allocato in opportuna posta del PEG. Il Dirigente del Settore competente, sulla base dell'indicazione della Giunta o dell'Assessore competente provvederà alla relativa imputazione economica, mediante sottoscrizione di apposito contratto con lo sponsee.

#### **Art.15**

##### **Norme transitorie**

Sono fatte salve le richieste già pervenute e/o gli accordi già stipulati, il cui oggetto sia assimilabile a quanto disciplinato dal presente regolamento.